

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 75/2023 del 01/02/2023

| | |
|--|-----------------|
| STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE | |
| Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA UNA PAZIENTE C/AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI – ADDOLORATA E TALUNI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA, NOTIFICATO IL 18.10.22. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL’AVV. LUIGI MANNUCCI. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 5.557,05 DI CUI € 1.241,71 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A. E C.A.P. COMPRESI (RIF. NS. FASC. N. 6981). | |
| Proposta di delibera: 246/23 del: 31/01/2023 | |
| L’Estensore: CASALE LARA | Data 31/01/2023 |
| Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA | Data |
| Il Dirigente della U.O.: GIUZIO ANGELA ANTONIETTA firmato digitalmente in data 31/01/2023 | |
| Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio. FERRARI PASQUALE firmato digitalmente in data 31/01/2023 | |
| Il Direttore Amministrativo Parere Favorevole FIORE ALBERTO firmato digitalmente in data 31/01/2023 | |
| Il Direttore Sanitario Parere Favorevole MAGRINI PATRIZIA firmato digitalmente in data 01/02/2023 | |
| Il Direttore Generale: FRITTELLI TIZIANA firmato digitalmente in data 01/02/2023 | |

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 12.10.21 veniva acquisita al protocollo aziendale formale lettera di diffida e messa in mora in relazione ai danni - non quantificati - subiti da una paziente in conseguenza del presunto errato trattamento terapeutico eseguito presso questo nosocomio da parte di alcuni esercenti la professione medica, dipendenti di questa Azienda;
 - nello specifico, secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella richiamata diffida, la paziente subiva nel maggio 2019 un intervento di nefrostomia percutanea e, successivamente, una pieloplastica robotica destra; nei mesi successivi lamentava frequenti stati febbrili e dolori nella regione interessata dalle operazioni, il tutto aggravato dalla presenza di un’infezione dell’apparato urinario trattata con diversi cicli di antibiotico senza alcun risultato utile; a seguito delle complicazioni insorte, la paziente si vedeva costretta a curarsi presso altre Strutture sanitarie sottoponendosi ad ulteriori interventi;
 - alla lettera di diffida e messa in mora veniva dato seguito con nota prot. 36720 del 2.11.21 con la quale la proponente U.o.s.d. chiedeva al legale della paziente, a fini istruttori, un’integrazione documentale e, in particolare, copia di una perizia medico-legale attestante i fatti denunciati, successivamente acquisita agli atti in data 11.11.21;
- CONSIDERATO** che in relazione ai medesimi fatti l’Azienda riceveva in data 13.4.22 istanza di avvio del procedimento di mediazione promosso dalla medesima paziente anche nei confronti dei sanitari interessati dalla vicenda con primo incontro originariamente previsto per il 6.5.22 e rinviato al 23.5.22;

- VISTO** il verbale del Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) del 9.5.22 con il quale il CVS, dopo aver analizzato in modo approfondito il caso - ravvisata l'insussistenza di profili di responsabilità a carico dell'Azienda e/o degli esercenti la professione sanitaria coinvolti – ha ritenuto opportuno conferire all'avv. Calò mandato a partecipare all'incontro di mediazione al fine di rappresentare la volontà dell'Azienda di non aderire alla mediazione;
- PRESO ATTO** della chiusura con esito negativo della procedura di mediazione per mancata partecipazione dei sanitari convocati e manifestata volontà dell'Azienda di non aderire per i motivi sopra spiegati;
- CONSIDERATO** che:
- in relazione ai medesimi fatti, in data 18.10.22, è stato notificato all'Azienda Atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Roma promosso dalla stessa paziente anche nei confronti degli esercenti la professione sanitaria coinvolti;
 - nello specifico, parte attrice ha chiesto l'accertamento e la declaratoria della responsabilità, in via solidale, dei convenuti con condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni all'integrità psicofisica asseritamente subite, in misura pari ad € 51.000,00 circa ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
 - che l'udienza indicata in citazione è fissata al 28 febbraio 2023 con invito a costituirsi entro venti giorni prima della data di comparizione indicata;
- DATO ATTO** che il CVS ha ripreso la trattazione del caso nella seduta del 9.1.23, alla quale hanno partecipato anche i sanitari convenuti e, all'esito di approfondite valutazioni di carattere medico-legale, ha ritenuto opportuno resistere nel richiamato giudizio non essendo ravvisabili, allo stato, profili di responsabilità a carico degli esercenti coinvolti e/o del nosocomio;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";
- VISTA** la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;
- RITENUTO** opportuno affidare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Luigi Mannucci, legale regolarmente iscritto all'albo aziendale, con studio in Roma, Via Giunio Bazzone, 3;
- CONSIDERATO** che:
- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;

- al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Giunio Bazzoni, 3;

TENUTO CONTO

che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 5.557,05 (€ 3.808,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui € 1.241,71 (€ 851,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per € 1.241,71 sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 33 ;
per € 4.315,34 sull'esercizio 2024;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 9.1.23, la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata nell'ambito del giudizio introdotto con atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e taluni esercenti la professione sanitaria;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Luigi Mannucci, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, via Giunio Bazzoni, 3;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di € 5.557,05 (€ 3.808,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui di cui € 1.241,71 (€ 851,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%+ I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di € 5.557,05 è gravante sul conto patrimoniale 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per € 1.241,71 sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 33 ;
per € 4.315,34 sull'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.